



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Sassuolo

STATUTO – REGOLAMENTO SEZIONALE

Titolo I - DENOMINAZIONI

ART. 1

È costituita, con sede in Sassuolo, un' associazione denominata < CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Sassuolo > e in sigla : **“C.A.I. Sezione di Sassuolo”**

Fondata il 9 marzo 1985, essa si propone il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto Generale del CAI, e ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 2

La Sezione è struttura periferica del CLUB ALPINO ITALIANO di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Uniforma il proprio Regolamento allo Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. I membri della associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Titolo II - SCOPI

ART. 3

L'associazione ha per scopo l'apinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale con particolare attenzione alla realtà territoriale locale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale Emilia Romagna del Club Alpino Italiano.

ART. 4

Per conseguire gli scopi indicati nell'ART.3, e nel rispetto del Regolamento Generale del C.A.I., l'associazione provvede nei limiti dei propri mezzi e necessità:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, sci di fondo escursionistiche, ciclo escursionistiche e di arrampicata sportiva.
- d) all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività di cui alla lettera c)
- e) alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d)
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano ed in particola modo della realtà locale
- g) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche e dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A. e S. al soccorso degli infortunati e di persone in stato di pericolo e per il recupero delle vittime
- h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano e della realtà locale
- i) a pubblicare il periodico sezionele “AL BIVAC” del quale è editrice e proprietaria.

ART. 5

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale

Titolo III - SOCI

ART. 6 - Categorie di soci

I soci della Sezione possono essere: benemeriti, **ordinari, famigliari, giovani** o aggregati. Sono soci **benemeriti** gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni che conseguono l'iscrizione alla Sezione versando alla stessa un notevole contributo.

Sono soci **ordinari** le persone che abbiano conseguito la maggiore età secondo le leggi civili dello Stato.

Sono soci **famigliari** i componenti maggiorenni della famiglia del socio ordinario con esso conviventi.

Sono soci **giovani** le persone che non abbiano conseguito la maggiore età.

Possono chiedere di diventare soci i cittadini di stati esteri.

I soci ordinari, famigliari e giovani di ogni sezione possono essere **aggregati** ad altra Sezione, rimanendo inclusi, a tutti gli effetti, nel conteggio del numero di soci della sezione presso la quale sono iscritti.

ART. 7 – Iscrizione

Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore che sia già iscritto alla Sezione. Per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'iscrizione.

Nel corso dello stesso anno sociale, il socio può essere iscritto presso una sola sezione.

L'iscrizione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

Il socio, con l'iscrizione, si impegna ad osservare il presente Statuto-Regolamento, lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I., nonché tutte le delibere del Consiglio Direttivo sezionale.

ART. 8

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del CAI. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

ART. 9 - Validità iscrizione

L'adesione del socio è valida per la durata dell'anno sociale, corrente alla data della sua iscrizione, ma si intende rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria di appartenenza.

ART. 10 - Quota associativa

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i soci sono tenuti a versare alla sezione:

- a) **la quota di ammissione**, una tantum, comprensiva del costo della tessera,
- b) **la quota associativa annuale** che comprende:
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali, per i soci che hanno diritto a riceverle, e per le coperture assicurative
- d) eventuali, facoltativi, contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

La quota associativa annuale (= somme dovute di cui alle lettere b) c) d) del comma precedente) deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della sezione, né fruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni, né usufruire delle coperture assicurative previste per i soci.

ART. 11 - Diritti e doveri dei soci -

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività proposte dal Consiglio Direttivo e di usufruire dei servizi offerti dalla Sezione e/o dalla struttura centrale del CAI.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nella Assemblea della Sezione e possono esercitare l'elettorato attivo e passivo nonché assumere incarichi nel Club Alpino Italiano secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. In nessun caso è ammessa la distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione o fondi appartenenti al patrimonio della Sezione.

ART.12 - Morosità - Dimissioni –

Il socio che non rinnova l'adesione versando la quota entro il 31 marzo di ciascun anno è considerato moroso e perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Chi intende riacquistare la qualifica di socio mantenendo l'anzianità di adesione dovrà pagare alla sezione le quote associative annuali arretrate.

Il socio può dimettersi in qualunque momento presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo della Sezione e senza diritto alla restituzione dei ratei della quota versata.

Titolo IV – ORGANI DELLA SEZIONE

ART.14

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione

ART. 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti in regola con l'adesione. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'assemblea dei soci :

- **elegge i Consiglieri, i Revisori** dei conti e gli eventuali rappresentanti alla Assemblea dei Delegati del CAI con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, escluso il voto per corrispondenza.
- **adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione**
- determina la quota associativa e la quota di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati
- approva annualmente: i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili
- delibera sulle modificazioni da apportare al Regolamento della Sezione in unica lettura
- delibera lo scioglimento della Sezione, sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti delibera su ogni questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci maggiorenni

ART. 17

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima dell'assemblea, deve essere esposto nella Sede Sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, l'ora della convocazione.

ART. 18

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori non hanno diritto al voto. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato non può portare più di due deleghe.

Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.19

L'assemblea nomina un Presidente e un Segretario verbalizzante. Se è prevista la elezione dei componenti il Consiglio dovranno essere eletti tre scrutatori; questi ultimi hanno anche il compito di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare al voto.

Art.20

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa a maggioranza dei soci aventi diritto. Le nomine delle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti le modifiche del regolamento, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI. (Statuto VIII-3)

Art.21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

In entrambi questi casi, in deroga all'art.18, l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, solo se in presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della associazione. Esso è normalmente composto da max. **11** membri eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo **deve essere composto da almeno 5 membri.**

Nella sua prima riunione il Consiglio nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altre cariche ritenute opportune per lo svolgimento dei compiti istituzionali. In deroga a quanto sopra, **possono essere nominati Segretario e Tesoriere anche soci NON facenti parte del Consiglio Direttivo.**

ART. 23

Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione, escluso il Presidente che NON PUO' ESSERE ELETTO per più di DUE VOLTE CONSECUTIVE .

DEROGA: il Presidente può essere successivamente rieletto dopo almeno 1 ANNO di interruzione dalla carica.

Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio venga a ridursi a meno di 5 membri (compreso il Presidente) esso deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, entro 15 giorni, convocano l'Assemblea dei soci per nuove elezioni da tenersi entro i successivi 30 giorni.

ART.24

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di 1/3 dei Consiglieri, mediante avviso, eventualmente anche verbale, comunicando data, ora e luogo della riunione, almeno 7 giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà +1 dei Consiglieri.

Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario o da un Consigliere delegato da chi presiede la seduta e firmato dal Presidente o dal Vicepresidente.

ART.25

Alle sedute del Consiglio, il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del Cai ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali.

Il Presidente può altresì invitare anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario in base all'argomento trattato.

Gli ex-Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio come invitati d'ufficio.

Tutte le persone invitate, estranee al Consiglio, hanno diritto di parola ma NON diritto di voto.

ART.26

Il **Consiglio Direttivo** è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, della gestione e dei relativi risultati. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci e pone in atto quanto in essa deliberato;
- redige e approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente che saranno presentati alla assemblea annuale dei Soci;
- elegge nel suo ambito un **Comitato ristretto di Presidenza** formato da 5 membri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e 2 consiglieri.)
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'associazione;
- propone incaricati alle commissioni sezionali o ad altre strutture del Cai, per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni o Gruppi
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Cai e del presente Statuto-Regolamento Sezionale;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci 25ennali e 50ennali;
- delibera eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

PRESIDENTE

ART. 27

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci. Ha la firma sociale e poteri di rappresentanza che può delegare,

Firma unitamente al Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento con firma congiunta o disgiunta come deliberato dal Consiglio Direttivo.

Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Presenta alla Assemblea dei soci la relazione annuale sull'attività accompagnata dal bilancio di esercizio.

Provvede al coordinamento delle singole commissioni sezionali (se presenti). In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, e in mancanza anche di questo, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI

Il Presidente, sentiti i componenti del **Comitato di Presidenza**, in caso di urgenza, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

TESORIERE E SEGRETARIO

ART. 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità. Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente con firma congiunta o disgiunta come deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 29

Il Segretario coadiuva il Presidente nella attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, prendendo le iniziative necessarie allo scopo. Se presente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi della associazione.

Se NON è un consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio SENZA diritto di voto.

ART. 30

I compiti e le responsabilità di Tesoriere e Segretario possono essere assunti dalla stessa persona.

REVISORI DEI CONTI

ART. 31

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da almeno 3 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso nomina tra i suoi componenti il Presidente. Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

ART. 32

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione e riferisce all'Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Hanno diritto di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ART. 33

I Delegati che rappresentano la Sezione nella AD (Assemblea dei Delegati), escluso il Presidente che è Delegato di diritto, vengono eletti ogni anno fra i soci maggiorenni dalla Assemblea ordinaria dei Soci della sezione.

Il loro numero viene comunicato dalla Direzione del Cai calcolato in base al N° dei soci iscritti alla Sezione al 31 Dicembre dell'anno precedente come da Regolamento Generale.

Il Delegato che venga a mancare viene sostituito dal primo dei non eletti. La carica è compatibile con altre cariche sociali.

Titolo V - COMMISSIONI E GRUPPI

ART. 34

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività sezionale, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri e le norme di funzionamento.

ART. 35

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, anche amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente regolamento.

E' comunque vietata la costituzione di gruppi di non soci.

Titolo VI - PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCIO

ART. 36

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio accantonate;

ART. 37

Le entrate sono costituite da:

- quote di prima ammissione
- quote annuali di rinnovo, detratta la parte spettante al Cai centrale
- qualsiasi altra somma venga erogata da chiunque, socio o non, a favore dell'Associazione

ART. 38

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in conto intestato alla Associazione stessa, presso un qualsiasi Istituto di Credito.

ART. 39

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che, insieme alle relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti, va presentato e illustrato alla Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione.

ART. 40

I Soci NON hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrata per non più di 3 anni dal CDR (Comitato Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (Gruppo Regionale) interessato.

Titolo VII - CONTROVERSIE

ART. 41

Ogni controversia che insorga fra organi dell'associazione e soci o tra singoli soci non potrà essere deferita all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrio di persone o enti estranei al CAI se prima non si sia consultato l'organo CAI competente a giudicare e previo tentativo di conciliazione esaurito nel suo intero iter.

ART. 42

Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente regolamento e dello Statuto e Regolamento Generale del CAI è data possibilità di ricorso come previsto dal Regolamento Generale stesso.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

CARICHE SOCIALI

ART.43

Le cariche sociali elettive e/o l'attribuzione di incarichi negli organi sia della struttura centrale che delle strutture periferiche sono a titolo gratuito salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche e degli incarichi esclude l'attribuzione e l'erogazione al socio, nonché al coniuge o convivente e ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso dal momento della designazione fino ad almeno tre anni dopo la conclusione del mandato.

ART. 44

Il **voto** per l'elezione alle cariche sociali è **libero**, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente tra i candidati, ed è **segreto**, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.

ART. 45

Possono essere candidati alle cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno 2 anni compiuti di iscrizione al Club Alpino Italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Il candidato alla carica di Presidente Sezionale deve avere almeno 2 anni di anzianità presso la sezione in cui è candidato.

OBBLIGHI DELLA SEZIONE

ART. 46

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere presentata al CDR (Comitato Direttivo Regionale) una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere presentata al CDR una copia dello stato patrimoniale e del conto economico dell'anno precedente approvato nella Assemblea dei soci insieme con le quote sociali stabilite per le diverse categorie per l'anno in corso.

L'elenco degli eletti alle cariche sezionali e il recapito ufficiale deve essere trasmesso al Direttore del CAI e al CDR entro 30 gg dalle elezioni o dalla avvenuta variazione.

SEDE E ATTIVITA' SEZIONALI

ART. 47

I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e non vi si possono svolgere attività che contrastino con le finalità del sodalizio.

ART. 48

Non sono ammesse iniziative di soci in nome dell'Associazione, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse iniziative o attività di soci organizzate in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 49

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto-Regolamento si applica quanto previsto dalla Statuto e Regolamento Generale del CAI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART.50

Il presente regolamento è adeguato, come atto dovuto, allo Statuto e Regolamento Generale approvato dal Comitato Centrale del CAI il 23 Luglio 2005.

E' stato adottato dal Consiglio Direttivo sezionale nella seduta del 21/02/2006, integrato con le osservazioni ricevute dalla Commissione Legale Centrale (Dic.2006) e approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 23/3/2007.

Tale deliberazione non acquisterà efficacia se non dopo l'approvazione da parte Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI (Art.20).

Copia del presente statuto-regolamento sezionale deve essere inviata al Direttore del CAI e al Comitato Direttivo Regionale entro 30 gg dalla sua approvazione. (Regolamento Gen. VI.I.8)